

REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE

(Delibera del Collegio docenti di cui alla pag. ___ del Registro dei Verbali dell'anno scolastico 2013-2014)

Il *Collegio Docenti*, con il presente Regolamento, delibera le finalità generali e i criteri da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione.

1. Riferimenti normativi

Il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il DPR 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale materia. La numerosa previgente normativa in materia, "costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo" (Nota MIUR 11.04.2012).

2. Finalità

a) Per viaggi di istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che devono presentare, come caratteristica essenziale, l'integrazione della normale attività istituzionale della scuola circa i seguenti profili: arricchire gli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari di ciascun indirizzo di studio; costruire relazioni positive con il gruppo-classe; contribuire alla formazione della personalità degli alunni nel corretto rapporto con gli altri e con l'ambiente. Pertanto la scelta delle mete deve rispondere agli obiettivi formativi e didattici coerenti con il percorso annuale della classe.

b) Gli allievi che, per seri motivi, non potessero partecipare al viaggio sono tenuti a seguire l'attività didattica che la scuola garantisce, anche con qualche eventuale adattamento dell'orario.

c) Le mancanze disciplinari durante il viaggio di istruzione, sono considerate commesse entro l'ambito della attività didattica, e quindi sono soggette ai provvedimenti disciplinari previsti per la valutazione del comportamento.

3. Destinatari

a) Sono gli alunni di una o più classi possibilmente compresi nella stessa fascia d'età. Per garantire l'efficacia delle iniziative, di norma non si effettuano viaggi di istruzione se non viene assicurata la partecipazione di almeno l'ottanta per cento degli allievi delle classi coinvolte.

b) Il Consiglio di classe potrà motivatamente escludere dal viaggio di istruzione quegli studenti che avessero valutazioni negative nella condotta o nell'applicazione o che, comunque, non garantissero affidabilità a livello disciplinare o della vita di gruppo.

4. Organi competenti

Il *Collegio docenti* delibera finalità e criteri generali del viaggio di istruzione.

Il *Consiglio di Classe* valuta la coerenza didattica del viaggio proposto da un docente promotore, il periodo e la durata; esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative, delibera sulla opportunità di escludere dalla partecipazione gli studenti di cui all'art. 3.b del presente Regolamento.

Gli *allievi* collaborano nella definizione delle mete o nelle modalità di svolgimento del viaggio, nel quadro delle indicazioni emerse dal Consiglio di classe e dei criteri definiti dal Collegio docenti.

Il *Consiglio di Istituto* è informato delle iniziative programmate ed esprime un parere.

5. Destinazione, periodo, durata

a) Nella scelta della destinazione, in relazione ai giorni di cui si dispone per l'effettuazione del viaggio, devono prevalere i criteri di coerenza con il percorso di svolgimento delle discipline scolastiche, l'efficacia didattica attesa, gli obiettivi formativi generali. Non si effettuano viaggi di istruzione nell'ultimo mese di attività didattica.

c) Per gli alunni minorenni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di un genitore o dell'esercente la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere informate a mezzo comunicazione scritta. Agli allievi partecipanti al viaggio viene chiesta la sottoscrizione del Patto circa aspetti organizzativi e di comportamento.

b) Per quanto riguarda la durata dei viaggi, si stabilisce quanto segue, salvo deroghe approvate dal Collegio Docenti:

- le classi del Biennio e le classi terze: una/due giornate scolastiche;
- le classi quarte: fino a tre giorni;
- le classi quinte: fino a quattro giorni.

6. Docenti accompagnatori

a) Premesso che l'accompagnamento degli allievi nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente, il Preside individua i docenti a cui affidare l'incarico di accompagnatori tra quelli disponibili, di norma appartenenti alle classi che partecipano alla iniziativa. Tra essi designerà un docente responsabile del viaggio. Per i viaggi all'estero almeno uno degli accompagnatori deve possedere una sufficiente conoscenza linguistica, almeno dell'Inglese.

b) L'assunzione dell'incarico da parte dei docenti accompagnatori comporta l'obbligo della sorveglianza assidua, attenta e responsabile degli alunni (art. 2047 Cod. Civ.).

c) Quanto al numero, come da normativa ministeriale, esso va fissato, di norma, in rapporto di almeno un insegnante-accompagnatore ogni quindici alunni.

7. Aspetti organizzativi ed economici

a) Ogni viaggio dovrà quindi essere adeguatamente preparato con materiale informativo, incontri a carattere organizzativo a cura dei docenti.

b) Nell'organizzazione si avrà riguardo al problema della sicurezza in generale, compresa la gestione del gruppo. L'efficienza organizzativa deve pertanto garantire primariamente un profilo qualitativamente sicuro, in sintonia con gli obiettivi educativi della Scuola. Pertanto i Docenti accompagnatori sono tenuti ad informare Presidenza e Direzione di eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, e che potrebbero avere sanzioni disciplinari.

c) In linea con la *mission* dell'Istituto, non possono essere chieste alle famiglie degli studenti quote di partecipazione di rilevante entità, tali da determinare situazioni di discriminazione e di difficoltà per le famiglie. L'aspetto economico deve costituire uno dei criteri determinanti per la scelta della meta, della durata del viaggio e della sistemazione logistica del soggiorno, assicurando comunque dignitosi standard qualitativi e di sicurezza. La sobrietà estesa anche a questo settore può diventare testimonianza per i giovani.

d) Per motivi di maggior sicurezza è consigliato l'uso del treno, ogni volta che i percorsi programmati e le valutazioni economiche lo consentono. Comunque nella scelta dell'agenzia di viaggi sarà tenuta presente l'affidabilità in tema di sicurezza.

8. Visite didattiche nell'ambito della giornata scolastica

a) Le visite didattiche sono proposte dai Docenti alla delibera del Consiglio di classe.

b) Su modulo predisposto dalla scuola viene acquisito il consenso scritto della famiglia per gli studenti minorenni, la sottoscrizione per presa d'atto nel caso di allievi maggiorenni. Tale adempimento è allegato alla circolare con dettagli organizzativi da comunicare tempestivamente anche alla Presidenza.

c) Gli accompagnatori sono, di norma, uno ogni 15 alunni, e preferibilmente individuati tra i docenti della classe interessata.

d) Se per il trasporto sono utilizzati vettori privati il docente responsabile acquisirà il prescritto preventivo di spesa e la documentazione relativa alle polizze assicurative.

9. Documentazione dei viaggi di istruzione

a) Tutta la documentazione prevista a norma di legge viene archiviata in *Presidenza*, ed in particolare:

- il consenso scritto da parte dei genitori degli alunni minorenni e la presa d'atto per i genitori dei maggiorenni;
- l'indicazione del nome dell'agenzia di viaggi o Ditta di trasporti responsabile dell'attuazione del viaggio di istruzione;
- il Patto Formativo da cui risultano le responsabilità dei docenti e degli allievi;
- elenco alunni partecipanti;
- programma analitico del viaggio;
- copia della dichiarazione dell'Agenzia e/o Ditta sull'assunzione degli impegni previsti dalla legge.

b) In *Amministrazione* sono conservati i documenti relativi alla gestione economica e delle polizze assicurative.

Milano, _____

Il Preside
